

## PROSPETTO DI CONFRONTO:

Le Associazioni culturali affiliate ad ACSI dentro o fuori dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

	Adesione alla riforma come APS o ETS	Fuori dalla riforma del Terzo settore
Tassazione delle attività commerciali	<ul> <li>In caso di iscrizione al RUNTS nella sezione APS, qualora ne ricorrano i requisiti: entro la soglia di ricavi di 130 mila euro, opzione per il regime forfetario dell'art. 86 CTS che prevede l'applicazione di un coefficiente di redditività al 3% per determinare i ricavi ai fini IRES (1% per le ODV), la non applicazione dell'Iva sulle relative operazioni e l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili.</li> <li>Iscrizione al RUNTS nella sezione dedicata agli «altri enti del Terzo settore»: se ETS non commerciale, opzione per il regime forfetario dell'art. 80 CTS, che consente di determinare i ricavi ai fini IRES applicando coefficienti di redditività a scaglioni (più favorevole rispetto all'art. 145 TUIR).</li> </ul>	Per tutte le associazioni senza fini di lucro diverse dalle ASD, con la completa attuazione della riforma, verrà meno la possibilità di optare per il regime forfetario della L. 398/1991: al di fuori del Terzo settore si applicheranno quindi le regole ordinarie del TUIR per la tassazione dei redditi d'impresa.
Corrispettivi specifici versati da associati per attività istituzionali	Per le APS, è previsto un regime di decommercializzazione analogo a quello dell'art.  148, comma 3 TUIR (per i corrispettivi specifici versati dagli associati per lo svolgimento delle attività istituzionali).  Per le altre associazioni, sono decommercializzate solo le quote associative; per le altre entrate occorre fare riferimento ai criteri dell'art. 79 CTS sulla commercialità/non commercialità dell'attività.	Con la definitiva operatività della riforma, la possibilità di usufruire del regime di decommercializzazione di cui all'art. 148, comma 3 TUIR, non sarà più applicabile per le associazioni culturali e di formazione extrascolastica (art. 89, comma 4 CTS).



Erogazioni liberali	Il CTS ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per chi dona a favore del Terzo settore. In particolare, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in favore di un ETS (comprese coop sociali ed escluse imprese sociali in forma di società) potranno, in alternativa:  • dedurre l'importo erogato, nel limite del 10% del reddito;  • applicare una detrazione pari al 30% di quanto erogato, calcolata su un limite massimo di 30 mila euro.  Per i soggetti IRES si applica la sola deduzione dal reddito (sempre nel limite del 10% del reddito complessivo).	Per le generiche associazioni senza scopo di lucro, al di fuori del RUNTS non sono previste agevolazioni per chi eroga (salvo che siano riconosciute per il perseguimento di specifiche finalità – ad esempio la tutela dei beni culturali);
Cinque per mille	A partire dal periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS, la categoria di beneficiari degli "enti del volontariato" coinciderà con quella degli "enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS". Sarà quindi possibile chiedere l'ammissione al contributo	Non è prevista una agevolazione analoga al di fuori del Terzo settore
Fondi dedicati	La riforma del Terzo settore prevede lo stanziamento di apposite risorse annuali per finanziare le attività degli ETS e, in particolare, delle associazioni di promozione sociale (artt. 72, 73 e 75 del CTS).	Al di fuori del Terzo settore, non sono previsti analoghi fondi strutturali.



Obblighi relativi al bilancio	> Per gli ETS non commerciali con entrate inferiori	Gli enti che intendono avvalersi del regime fiscale degli enti
annuale	<ul> <li>a 220mila euro il CTS prevedere la possibilità di redigere il solo rendiconto per cassa.</li> <li>Gli altri enti, le cui entrate superano questa soglia, dovranno redigere il bilancio d'esercizio per competenza, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione</li> <li>Gli ETS con entrate superiori a un milione di euro annui dovranno redigere e pubblicare anche il bilancio sociale</li> <li>I bilanci e i rendiconti dovranno essere depositati annualmente presso il RUNTS</li> </ul>	associativi di cui all'art. 148 del TUIR saranno comunque tenuti alla redazione del rendiconto annuale
Art. 71 CTS destinazione d'uso	Non sono previsti vincoli di incompatibilità in riferimento alla destinazione d'uso degli immobili utilizzati dagli ETS per lo svolgimento dell'attività istituzionale, purché non di tipo produttivo e purché nell'ambito di destinazioni d'uso omogenee Inoltre, è introdotta la possibilità di ottenere l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché è prevista la possibilità di ottenere in concessione beni immobili culturali dello Stato dietro pagamento di un canone agevolato ai fini della loro riconversione e riqualificazione.	Non è prevista una agevolazione analoga al di fuori del Terzo settore
Agevolazioni in tema di	Il Cts prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per	Non gode di esenzione dall'imposta di bollo la generalità
imposta di bollo	tutti gli atti, anche informatici, posti in essere o richiesti dagli ETS, comprese le coop sociali ed	delle associazioni culturali, ludico-ricreative.



	escluse le imprese sociali costituite in forma societaria.	
Agevolazioni in tema di	Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie,	Non gode di esenzione dall'imposta di bollo la generalità
imposta di registro	comprese le operazioni di fusione, scissione o	delle associazioni culturali, ludico-ricreative.
	trasformazione realizzate da ETS iscritti al RUNTS, le	
	imposte di registro, ipotecaria e catastale si	
	applicano in misura fissa.	
	Sono <b>esenti</b> dall'imposta di registro le modifiche	
	statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli statuti	
	alle disposizioni del CTS (art. 82, comma 3 del CTS)	
	Le agevolazioni si applicheranno a tutti gli ETS,	
	comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese	
	sociali costituite in forma di società	
Agevolazioni sui trasferimenti	L'imposta di registro, ipotecaria e catastale si	
di immobili	applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo	
	oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti	
	costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a	
	favore di tutti gli ETS (art. 82, comma 4 del CTS)	
Agevolazioni sui trasferimenti	Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e	Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni i
a titolo gratuito	donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i	trasferimenti a favore, tra gli altri, delle fondazioni o
	trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli	associazioni legalmente riconosciute, che hanno come
	ETS iscritti al RUNTS (art. 82, comma 2 del CTS)	scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica,
	Le agevolazioni si applicheranno a tutti gli ETS,	l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, a
	comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese	condizione che il beneficiario dimostri, entro 5 anni
	sociali costituite in forma di società	dall'accettazione dell'eredità o della donazione o
		dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti
		ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il
		conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal
		donante (art. 3 del D.lgs. 346/1990).